

Cassazione, sentenza 19 maggio 2010, n. 12256, sez. V civile

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta di registro – Determinazione delle base imponibile – Valore venale - Terreni con destinazione urbanistica vincolata - Equiparazione ad inedificabilità assoluta - Esclusione - Conseguenze - Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta di registro, **l'inapplicabilità**, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, del criterio di **valutazione automatica** "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non è esclusa dall'esistenza di vincoli di piano che incidono sulla edificabilità (nella specie, **area "verde"** destinata a parchi urbani esistenti e progettati), atteso che **tali vincoli non sottraggono i terreni al regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma incidono soltanto sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni stessi.**

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 n. 131 art. 52.

Massime precedenti Conformi: n. 15255 del 2000, n. 7676 del 2002.